

STATUTO PERSONA GIURIDICA PRIVATA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA FRANCESCO GALLICCIOLLI

ORIGINI

ART. 1

L'attuale "O.P. Asilo Infantile Francesco Gallicciolli" fu istituita con Regio Decreto in data 17/07/1910. L'"O.P. Asilo Infantile Francesco Gallicciolli" fu eretta in ente morale con il Regio Decreto sopra indicato in data 17/07/1910 ed assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della legge 17/7/1890 n.6972 e succ. modd.. A seguito del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23/11/1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 29/11/1978 l'"O.P. Asilo Infantile Francesco Gallicciolli" venne ricompresa tra le II.PP.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni "in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa". Il presente statuto viene approvato unitamente alla trasformazione dell'ente da I.P.A.B. in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, denominata "Fondazione scuola materna Francesco Gallicciolli", trasformazione deliberata dall'ente stesso in attuazione della l.r. 13.2.2003 n. 1.

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

ART. 2

A seguito della trasformazione di cui all'art. 1 la scuola materna Francesco Gallicciolli è una Fondazione regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile, ha durata illimitata ed ha sede in Rovetta - Via Antonio Locatelli, n. 25.

ART. 3

La scuola materna Francesco Gallicciolli, che ha chiesto e ottenuto il riconoscimento paritario ai sensi della Legge 62/2000 è una istituzione senza fini di lucro di ispirazione cristiana. Essa ha per scopo primario quello di accogliere i bambini in età prescolare, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Suo obiettivo è la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, in vista della maturazione della persona, libera e responsabile, attraverso l'educazione ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità ideologiche e religiose, senza rinunciare alla propria identità cristiana.

Le linee guida dell'attività educativo-didattica, in armonia con il progetto educativo dell'istituzione, recepiscono gli orientamenti e le innovazioni della scuola dell'infanzia in Italia.

La scuola materna accoglie i bambini in età prescolare, senza discriminazione alcuna, residenti nel Comune di Rovetta e, se vi sono posti disponibili, anche i bambini provenienti dai Comuni limitrofi nell'ambito della Regione Lombardia.

La Fondazione, secondo lo spirito di utilità sociale che fin dalle origini ha avuto, con esclusione di ogni tipo di lucro, ha facoltà di promuovere e sostenere iniziative nell'ambito educativo, ricreativo, assistenziale e religioso a favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie.

ART. 4

I bambini ammessi alla scuola materna non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

ART. 5

Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza. Nella scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ART. 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni meglio individuati nel libro inventario del patrimonio e valorizzati così come indicato.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini:

- con i proventi derivanti dal patrimonio;
- con le rette degli utenti;
- con i contributi di enti pubblici e privati;
- con altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio;
- con la contrazione di prestiti e mutui.

ART. 7

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Gli adempimenti contabili sono disciplinati in apposito regolamento.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 8

Sono organi della "Fondazione scuola materna Francesco Gallicciolli":

- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il revisore dei conti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 9

La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto da n. 7 membri.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione i seguenti membri:

- n. 6 membri nominati dall'Amministrazione Comunale di Rovetta;
- il Parroco Pro-Tempore della "Parrocchia di Tutti i Santi" di Rovetta, secondo quanto previsto dalle tavole di fondazione.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica n. 5 anni, comunque per la stessa durata del mandato dell'Amministrazione Comunale di Rovetta che deve procedere nei termini di legge alla nomina dei propri membri.

I componenti possono essere riconfermati.

ART. 10

I componenti del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.

ART. 11

Non possono far parte del Consiglio, se nominati decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

ART. 12

Al Consiglio spettano tutti poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola;

- assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal regolamento organico del personale;
- delibera le convenzioni con enti pubblici e privati;
- delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- delibera l'alienazione di beni immobili, alle condizioni di cui all'art 17 – comma 2 – del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti;
- delibera l'importo delle rette di frequenza;
- approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- delibera in ordine ad eventuali modifiche dello statuto con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti. In via preliminare dovrà essere richiesto parere vincolante in merito all'Amministrazione Comunale di Rovetta;
- adempie infine a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

ART. 13

Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno quattro dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno n. 4 dei membri in carica del consiglio.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quanto previsto dagli alinea 6 e 9 del precedente articolo.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese sempre con voto segreto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.

Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

ART. 14

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione il Presidente deve richiedere all'amministrazione comunale di Rovetta le designazioni di propria competenza al fine di poter procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 15

Le dimissioni di un membro del Consiglio di amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle dimissioni stesse.

Nel caso in cui il Consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all'amministrazione comunale di Rovetta affinché proceda alla designazione del nuovo consigliere.

Con la medesima modalità si procede in caso di morte, di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e nel caso di decadenza di un membro del Consiglio stesso.

Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

ART. 16

Il consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza è presieduto dal consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

ART. 17

Il Presidente del Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalle leggi e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Egli cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio medesimo.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

ART. 18

Il Segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno o all'esterno. Egli assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente e coi Consiglieri, cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione. Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

REVISORE DEI CONTI

ART. 19

La gestione amministrativa e contabile dell'ente è controllata da un revisore nominato dall'amministrazione comunale di Rovetta.

Il revisore non può far parte del Consiglio di amministrazione e dovrà essere iscritto all'albo dei revisori contabili.

Il revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e può effettuare verifiche di cassa, controlla il rendiconto annuale finanziario dell'ente; può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva.

Il revisore dei conti dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e può essere rieletto.

Alla scadenza del suo mandato si procede come previsto all'art. 14 per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

ESTINZIONE – LIQUIDAZIONE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

In caso di estinzione il patrimonio della Fondazione verrà devoluto all'Amministrazione Comunale di Rovetta.

ART. 21

La Fondazione tiene presso la sede sociale il libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sul quale verranno trascritte tutte le deliberazioni consiliari sottoscritte dal presidente, dai consiglieri e dal segretario.

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute.